

**I.P.A.B. “SUOR DIODATA BERTOLO”**  
**Via San Gaetano n. 24**  
**36066 SANDRIGO (VI)**

INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE PIATTAFORMA GPA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LAVORO SOMMINISTRATO A TEMPO DETERMINATO RELATIVAMENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA PER IL PERIODO 01.02.2023 – 31.01.2026.

Codice Procedura SDBADIM##0003

**QUESITI-RIPOSTE-NOTE**

**Quesito 1:**

**Si chiede conferma che il moltiplicatore unico da offrire in sede di gara, sarà applicato alla paga oraria da voi indicata nella tabella al punto 8 del bando e quantificata in 12,77 € l'ora (CCNL Enti Locali senza rinnovo 2022).**

**Risposta 1:**

Si conferma che il moltiplicatore unico offerto, sarà applicato sulle paghe orarie nonché sulle altre voci precisate nella tabella al punto 8) dell'indagine di mercato, oltretutto su quanto previsto dal vigente CCNL Funzioni Locali.

**Quesito 2:**

◦ In riferimento all'art. 8 e alla paga oraria alla quale applicare il moltiplicatore, riportiamo i seguenti chiarimenti:

**1. la retribuzione lorda mensile dal mese di gennaio 2023 è pari a €1.782,84 con l'assorbimento completo dell'Elemento Perequativo di €23,00; si chiede di modificare la paga oraria con la retribuzione corretta.**

**2. Indennità di Vacanza Contrattuale di €8,48 è stata assorbita nella retribuzione lorda mensile in quanto riferita alla mancanza del rinnovo del Comparto 2016-2018 e attualmente non risultano circolari di nuova Indennità per la mancanza del rinnovo del Comparto 209-2021; si chiede pertanto di modificare la paga oraria con la retribuzione corretta.**

**3. non si evidenzia nella paga oraria la presenza del rateo 13<sup>^</sup>, si chiede conferma che dovrà essere calcolato nel moltiplicatore unico, viceversa, si chiede la modifica la paga oraria con l'introduzione del rateo 13<sup>^</sup>.**

◦ In riferimento all'art. 8 e alla paga oraria alla quale applicare il moltiplicatore, nell'eventualità non siano apportate modifiche come evidenziato nel precedente chiarimento, si chiede conferma che in fase di servizio dovrà essere rispettata la tariffa di vendita derivante dal rapporto tra la paga oraria vigente e il moltiplicatore unico offerto. •

◦ In riferimento alle voci comprensive del moltiplicatore unico, si evidenzia la presenza delle festività infrasettimanali quali elemento aleatorio e non correttamente preventivabile in questa fase data anche data la possibile attivazione di ulteriori figure al sorgere dell'esigenza della Stazione Appaltante; pertanto si chiede conferma di poterle fatturare separatamente al verificarsi dell'evento.

**Risposta 2:**

Si precisa che la tabella evidenziata all'art. 8 dell' "Indagine di mercato mediante piattaforma GPA, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii" (prot. nr. 2902 del

Sede Legale: Via San Gaetano n. 24 – Sede Amministrativa: Piazza Zanella n. 9 – 36066 Sandrigo (VI)

Tel. 0444/756492 – Fax: 0444/658440 – e-mail [segreteria@diodatabertolo.it](mailto:segreteria@diodatabertolo.it)

C.F. 95037220241 – P.IVA 02522530241 – C.IPA isdb\_vi

## **I.P.A.B. “SUOR DIODATA BERTOLO”**

**Via San Gaetano n. 24**

**36066 SANDRIGO (VI)**

29/12/2022) riporta le voci che compongono le retribuzioni lorde mensili (CCNL Funzioni Locali) che erano in vigore alla data di pubblicazione dell'Indagine di mercato stessa e cioè 29/12/2022. In corso di esecuzione contrattuale, si darà applicazione agli aggiornamenti contrattuali previsti dal CCNL Funzioni Locali per i lavoratori in somministrazione via via richiesti.

Punto 3: si conferma che il rateo 13<sup>^</sup> dovrà essere calcolato nel moltiplicatore unico.

Con riferimento alla *“richiesta di conferma che in fase di servizio dovrà essere rispettata la tariffa di vendita derivante dal rapporto tra la paga oraria vigente e il moltiplicatore unico offerto”*: si conferma.

Festività infrasettimanali: si precisa che il profilo professionale richiesto di Fisioterapista non è, presso questo ente, un lavoratore turnista. Si ribadisce quanto esplicitato all'art. 8 dell' *“Indagine di mercato mediante piattaforma GPA, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii - prot. n° 2902 del 29/12/2022”*: *“l'Ente si obbliga a corrispondere all'Affidatario, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dai lavoratori, le somme risultanti dall'applicazione del moltiplicatore offerto sulle paghe orarie nonché sulle altre voci precisate nelle tabelle rappresentate, oltreché su quanto previsto dal CCNL Funzioni Locali”*.

### **Quesito 3:**

**in relazione al capitolato:**

Art. 3 Si chiede cortesemente che vengano chiariti i criteri di aggiudicazione. Nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 le procure di gara sono infatti aggiudicate sulla base del criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 2). L'IPAB chiede che l'operatore economico produca un progetto tecnico che sarà oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione del servizio; a ciascun criterio indicato dovrebbe però essere attribuito uno specifico punteggio al fine di rispettare la normativa in vigore (art. 95 comma 10-bis). Chiediamo pertanto che il vs Spett.le Ente valuti di rettificare i documenti di gara attribuendo i relativi punteggi agli elementi qualitativi (proposta tecnica) e quantitativi (offerta economica) dell'offerta.

Art. 6 Si chiede di chiarire e definire le tempistiche di fornitura. In particolare chiediamo di chiarire cosa intende l'ente quando scrive *“la fornitura di personale dovrà essere evasa il prima possibile”*.

Art. 8 Si chiede conferma che il pagamento sarà effettuato entro i termini di legge senza vincolarlo all'ulteriore termine di per le verifiche di conformità contrattuale. Trattandosi di un contratto a prestazioni continuative tali verifiche possono essere svolte in qualunque momento dall'Ente utilizzatore senza però, che tale verifica si traduca in un'ulteriore condizione temporale a cui vincolare il pagamento del corrispettivo dovuto all'Agenzia. Si chiede di voler quindi prevedere che il pagamento del corrispettivo avverrà previa verifica di regolarità contributiva (DURC) e che le verifiche di conformità del servizio seguiranno tempistiche diverse senza ancorare ad esse il pagamento stesso; Si chiede l'eventuale sospensione dei pagamenti solo per la parte oggetto di contestazione .

Art. 9 Si segnala che la fattispecie della somministrazione di prestazioni di lavoro non rientra, per espressa previsione di legge, nell'ambito di applicazione dell'art. 26 pertanto le indicazioni sui rischi incidenti l'attività lavorativa da fornire anche al fine di ridurre i rischi dovuti dalle interferenze tra i lavori delle diverse Società coinvolte nell'erogazione del servizio e che danno origine alla redazione del DUVRI, non possono essere indicate dall'Agenzia che potrà tuttavia prendere atto dell'informativa dei rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui saranno svolti i lavori e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione allo svolgimento dell'attività.

**I.P.A.B. “SUOR DIODATA BERTOLO”**

**Via San Gaetano n. 24**

**36066 SANDRIGO (VI)**

**Art. 10 cpv 3 Terzo punto** Si chiede di ricondurre l'applicazione delle penali a fatti imputabili all'Agenzia; si chiede inoltre che l'importo delle eventuali penali applicate non sia decurtato dalla parte di fattura costituente il costo del lavoro.

**Risposta 3:**

Art.3: Si precisa che trattasi di “Indagine di mercato mediante piattaforma GPA, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii” e non di procedura negoziata.

Trattandosi di affidamento diretto, si conferma che la scelta della “migliore offerta” avverrà sulla base di criteri negoziali secondo quanto disposto all’art. 3 della suindicata Indagine di mercato (prot. 2902 del 29/12/2022).

Art.6: Si ribadisce la necessità di evadere la fornitura “il prima possibile”. Può ritenersi congruo un termine indicativo massimo di n° 7 (sette) giorni consecutivi decorrenti dalla data della richiesta da parte dell’Ente.

Art. 8: Si conferma quanto previsto all’art. 8 “*Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione*”. La richiesta potrà essere presa in considerazione, di volta in volta, dopo valutazione del caso specifico.

Art. 9: Si ribadisce l’informativa indicata all’art. 9 dell’Indagine di mercato che “L’Ente Committente, sulla base dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 “*Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*” comma 1, lett. b), fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”. Inoltre, come specificato, presso gli uffici amministrativi dell’Ente è a disposizione eventualmente il Documento di Valutazione dei Rischi e in particolare il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti ( ex art. 26 D. Lgs. 81/2008).

Art. 10 cpv 3 Terzo punto: Si conferma quanto previsto all’art. 10 dell’ “Indagine di mercato mediante piattaforma GPA, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.” (prot. n° 2902 del 29/12/2022). La richiesta potrà, eventualmente, essere presa in considerazione di volta in volta, dopo valutazione del caso specifico.

**Quesito 4:**

**1) art. 10 Penalità. A fronte dell'applicazione di penali da parte dell'ente, si chiede di procedere mediante emissione di nota di debito.**

**2) rispetto a possibili pretese risarcitorie vantate dall'ente, si invita a precisare che (al di fuori dei casi di dolo o colpa grave) le stesse non potranno avere ad oggetto danni indiretti o perdite di profitto e comunque non potranno eccedere il 20% del valore della commessa.**

**3) art. 16 Trattamento dei dati personali. Si chiede di specificare che le parti (committente e ApL) agiranno in qualità di titolari autonomi; così come previsto dal GDPR 679.2016.**

**Risposta 4:**

Art. 10 Penalità: si conferma quanto previsto all’art. 10 dell’ “Indagine di mercato mediante piattaforma GPA, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.” (prot. n° 2902 del 29/12/2022) “*le penali andranno da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00 e saranno detratte sulla fatturazione del mese successivo*”. La richiesta potrà, eventualmente, essere presa in considerazione di volta in volta, dopo valutazione del caso specifico.

Punto 2): si precisa quanto segue:

## **I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO"**

**Via San Gaetano n. 24**

**36066 SANDRIGO (VI)**

- le penali potranno raggiungere un valore massimo del 10% salvo poi dare il diritto all'amministrazione di risolvere il contratto;

- eventuali danni che provocassero diritto al risarcimento a favore dell'amministrazione, invece, potranno essere richiesti all'aggiudicatario fino all'entità del danno patito.

Art. 16 Trattamento dei dati personali. Si conferma che le parti agiranno in qualità di titolari autonomi; così come previsto dal GDPR 679.2016.

### **Quesito 5:**

**si richiede il seguente chiarimento:**

**1) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 1 del bando di gara secondo cui "Formazione, informazione e addestramento: a carico del somministratore ex D.Lgs. 81/2015 art. 35, co. 4 1° periodo", si chiede conferma che l'unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'Agenzia è quella generale e che la formazione specifica e l'addestramento saranno effettuati da codesto spett.le Ente. Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 D. Lgs. 81/2015, "Il lavoratore somministrato non é computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" e, ai sensi dell'art. 35, comma 4, D. Lgs. 81/2015 "L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui é tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti". A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all'Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Le medesime valutazioni valgono anche con riferimento all'addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e 34, comma 3 del D.Lgs 81/2015 e dell'art. 37 co. 5 D. Lgs. n. 81/2008 "viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro". Infatti, l'addestramento è definito dallo stesso D. Lgs. 81/2008 (art. 2, comma 1, lett. cc) quale "il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro"; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Alla luce di quanto sopra si chiede pertanto conferma che l'unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario è la formazione generale restando in capo a codesto spett.le Ente l'addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo.**

### **Risposta 5:**

Si conferma che la formazione specifica è a carico dell'azienda utilizzatrice, come pure l'addestramento.

### **Quesito 6:**

**con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:**

**1) la retribuzione indicata nella tabella all'Art. 8 presenta una retribuzione lorda mensile di € 1762.24 chiediamo se trattasi di refuso in quanto la retribuzione lorda mensile da CCNL Funzioni Locali del 01/12/2022 è di € 1782,74. Si chiede inoltre conferma che l'inclusione dell'elemento perequativo di € 23,00 sia un refuso in quanto dal 01/12/2022 è inglobato nella retribuzione.**

**I.P.A.B. “SUOR DIODATA BERTOLO”**  
**Via San Gaetano n. 24**  
**36066 SANDRIGO (VI)**

**2) in merito alla busta telematica B - Proposta tecnica, si richiede se i criteri preferenziali che verranno utilizzati per la scelta del contraente, così come meglio descritti nel paragrafo n° 3) “Criteri di scelta della migliore offerta”, comportano l'attribuzione di un punteggio. In caso di risposta affermativa, si richiede la suddivisione dei punteggi massimi attribuibili ai singoli criteri;**

**3) in merito ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica (art. 3.1 lett. b), si richiede inoltre se per forniture analoghe si intenda la somministrazione di figure di Fisioterapista esclusivamente presso enti pubblici o anche presso strutture private.**

**Risposta 6:**

Punto 1: vedasi risposta al quesito n° 2.

Punto 2: vedasi risposta al quesito n° 3.

Punto 3: si conferma che per enti analoghi (intesi quali Istituti Geriatrici, Case di Riposo, Istituti Ospedalieri, Case di Cura accreditate) possono essere considerati sia enti pubblici che privati.

Sandrigo, 16/01/2023  
Prot. 64

Il Responsabile Unico del Procedimento  
*f.to d.ssa Alfonsina Pozzan*